



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 22 maggio 2020 n.90

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare, da un lato la necessità di consentire l'espletamento delle pratiche amministrative per l'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente al fine di poterle perfezionare in tempi ragionevoli e, dall'altro, l'urgenza per lo smaltimento delle pratiche arretrate determinatosi in ragione del blocco e della riduzione dell'attività della Pubblica Amministrazione dovuta all'insorgere dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 18 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MERITO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

Articolo Unico

1. L'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente per immigrazione disciplinata dalle Leggi 16 settembre 1946 n.48 e successive modifiche, 26 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche, e dall' articolo 77 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, avviene su domanda presentata dall'interessato all'Ufficio Stato Civile anche con le modalità e formalità previste dall'articolo 12 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n.68, il tutto corredato dalla certificazione prevista per legge non reperibile autonomamente dagli Uffici della Pubblica Amministrazione sammarinese. Unitamente alla richiesta di immigrazione l'interessato dovrà inviare anche copia del bonifico effettuato in favore dell'Eccellentissima Camera per gli importi di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

2. L'Ufficio Stato Civile procede all'iscrizione entro 48 ore dal ricevimento della richiesta a condizione che sia in possesso dell'atto autorizzativo o concessorio della residenza previsto dalla normativa vigente, compresa l'attestazione dell'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuto deposito della garanzia reale o fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al comma 10 articolo 22-bis della Legge 7 giugno 2013 n.71 come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legge 6 agosto 2018 n.103. Parimenti l'Ufficio Stato Civile procede nello stesso termine di cui sopra, in tutti i casi in cui

l'iscrizione anagrafica per immigrazione rientra nei propri atti di competenza previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalle leggi in capo al richiedente.

3. L'acquisizione dell'ulteriore documentazione non ricadente in quella di cui ai primi due commi, quali a titolo esemplificativo l'atto convenzionale sottoscritto dall'interessato presso l'Avvocatura dello Stato, ove richiesto, nonché gli esiti della verifica della effettiva dimora in territorio del richiedente l'iscrizione anagrafica effettuati dal Corpo della Gendarmeria, devono essere effettuate entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro della Popolazione Residente. Il mancato pervenimento all'Ufficio Stato Civile nel termine previsto della necessaria documentazione successiva all'iscrizione anagrafica o l'accertamento negativo della effettiva dimora in territorio, costituisce titolo per l'Ufficio per procedere immediatamente alla cancellazione dell'avvenuta iscrizione e alla contestuale revoca dell'efficacia dei documenti di riconoscimento eventualmente rilasciati durante il periodo di iscrizione. La cancellazione così operata dà diritto all'Eccellentissima Camera di rivalersi sull'interessato per le eventuali spese e per altre sussistenze economiche anche di natura sanitaria di cui l'interessato abbia beneficiato a seguito della residenza.

4. Effettuata l'iscrizione di cui sopra su domanda dell'interessato, l'Ufficio di Stato Civile ne dà comunicazione, unicamente con modalità telematiche, all'Autorità diplomatica o consolare competente, all'ultimo comune estero di residenza dell'interessato e allo stesso al fine possa perfezionarsi l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero ove prevista e per la cancellazione dalla residenza estera. L'interessato deve in ogni caso provvedere affinché non si verifichino situazioni di doppia registrazione di residenza e iscrizione anagrafica.

5. Alle medesime condizioni previste dal presente articolo, l'Ufficio Stato Civile procede alle variazioni anagrafiche richieste dagli interessati effettuando successivamente le necessarie verifiche di veridicità.

6. In caso di false e mendaci dichiarazioni si applica l'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

7. Le presenti disposizioni hanno efficacia fino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Congresso di Stato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini